

Dott. Michele Gavras

Repertorio N. 2.471

Raccolta N. 1.459

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di settembre

- 12.09.2020 -

in Montagnana (PD), Via Luppia Alberi n. 3, presso la sala teatrale dell'Istituto Sacchieri, alle ore quindici e minuti trenta.

Innanzi a me Gavras dott. Michele, notaio in Legnago ed iscritto presso il Collegio Notarile di Verona

si è costituito il signor:

- VITALI padre VITALE, nato a Taleggio (BG) il giorno 3 giugno 1941, residente a Montagnana (PD), Via Luppia Alberi n. 3, codice fiscale VTL VTL 41H03 L037P, cittadino italiano.

Il comparso, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della "GRUPPO MISSIONI AFRI-CA Onlus" in breve "GMA Onlus", ente costituito con atto in data 14 marzo 1986 n. 5562 rep. notaio Martini Adriano di Piazzola sul Brenta, registrato a Padova il 3 aprile 1986 al n. 4679 Atti Pubblici, successivamente modificato con verbale in data 13 settembre 2008 n. 8 rep. notaio Piro Ludovica di Montagnana, registrato a Este il 25 settembre 2008 al n. 3698 ser. 1T, con sede in Montagnana (PD), Via Luppia Alberi n. 1, codice fiscale 91002260288, ente a cui è stata ricono-

REGISTRATO ALL'AGENZIA
ENTRATE DI VERONA

il 21/09/2020
N° 27344 Serie 1T
Esatti €. Esente

	sciuta personalità giuridica con decreto del Ministero del-	
	l'Interno in data 15 aprile 1994, iscritto nel Registro del-	
	le persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Padova	
	al n. 463,	
	mi dichiara che è stata convocata per le ore 15:30 di oggi	
	ed in questo luogo, in unica convocazione l'adunanza dell'As-	
	semblea degli Associati del suindicato ente al fine di discu-	
	tere e deliberare, sia in sede straordinaria che ordinaria,	
	sul seguente ordine del giorno:	
	<u>ASSEMBLEA STRAORDINARIA ore 15.30 con atto notarile per</u>	
	1. Adeguamento e modifiche statuto GMA	
	<u>A seguire ASSEMBLEA ORDINARIA</u>	
	1. Introduzione della Presidenza, breve riassunto del verba-	
	le della precedente Assemblea;	
	2. Approvazione bilancio consuntivo 2019;	
	3. Nomina organo di controllo;	
	4. Aggiornamento Etiopia ed Eritrea: le nostre sfide;	
	5. Varie ed eventuali.	
	e mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze	
	dell'adunanza dell'Assemblea degli Associati e le delibere	
	che lo stessa andrà ad adottare.	
	Al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue:	
	Assume la presidenza dell'adunanza, a norma dell'art. 14 del	
	vigente statuto il Presidente del Consiglio Direttivo signor	
	Vitali padre Vitale, il quale	

CONSTATA

- che sono presenti, in proprio n. quarantacinque associati e per delega n. tredici associati tra soci fondatori e ordinari, e così complessivamente n. cinquantotto associati aventi diritto al voto.

Il Presidente mi consegna l'elenco degli associati presenti in proprio e/o per delega, che sottoscritto dal costituito e firmato anche da me notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa volontà della parte;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti:
se medesimo, in qualità di Presidente, Boggian Maria, Fellin Paolo, Marcolin Enrico, Modenese Luca, Pasetto Enrico e Zampieri Giacomo; assente giustificata la signora Pisotti Lidia;

- che la presente adunanza è validamente costituita, in quanto convocata nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 11 dello statuto dell'Associazione;

- che la parte ordinaria verrà trattata successivamente a quella straordinaria, in sparata sede;

DICHIARA

l'Assemblea dell'Associazione, in parte straordinaria, validamente costituita ed atta a deliberare, essendo presenti in proprio e/o per delega n. cinquantotto sui n. sessantotto soci attuali aventi diritto al voto, come i presenti ammettono e riconoscono.

	Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno ed	
	il Presidente, espone ai presenti la necessità per l'Associazione di modificare il vigente statuto, al fine di adeguarlo	
	alle nuove direttive e alle nuove normative dettate in materia di Enti del Terzo settore ed in particolare dal Codice	
	del Terzo Settore introdotto con il D.Lgs 3 luglio 2017 n.	
	117 e successive modifiche e correzione (decreto legislativo	
	3 agosto 2018 n. 105 in Gazzetta ufficiale n. 210 del 10 settembre 2018 in vigore dall'11 settembre 2018).	
	Il presidente, inoltre, per quanto occorrer possa, dichiara	
	che l'associazione, al fine di mantenere la personalità giuridica già riconosciuta all'ente con decreto del Ministero	
	dell'Interno in data 15 aprile 1994 e al fine di ottenere	
	l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore (RUNTS), è dotata di un patrimonio liquido di importo superiore al minimo previsto dalla normativa del terzo	
	settore.	
	In particolare, il Presidente dà atto che nel Patrimonio della Associazione ad oggi risulta, tra l'altro, un saldo contabile per Euro 19.087,06 (diciannovemilaottantasette virgola	
	zero sei) presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa sul c/c n. 22110.	
	Ai fini sopra descritti illustra e legge la bozza dello statuto modificato ai presenti, che propone quindi di adottare	
	nella seguente sua forma:	

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi del D. lgs n. 117/2017 (in seguito, per brevità, "Codice terzo settore") e delle norme del Codice Civile in tema di associazione, è costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata "GRUPPO MISSIONI AFRICA - ETS", in breve "GMA - ETS" (già Gruppo Missioni Asmara nato nel 1972 e costituito formalmente il 14/03/1986 atto n. 4679 Trib. Padova, in seguito Gruppo Missioni Africa onlus, atto n. 3698 del 25/09/08 presso Agenzia Entrate di Este), la quale si ispira agli ideali e al carisma pavoniano abbracciando, nel suo operare, i minori orfani o comunque abbandonati e le famiglie in difficoltà dei villaggi, assicurando loro, come fece il Santo Lodovico Pavoni, famiglia, istruzione e formazione professionale; sostiene la crescita e lo sviluppo della persona assicurandone i diritti fondamentali.

La qualificazione nella propria denominazione di ETS (ente terzo settore), che ne costituisce peculiare segno distintivo e ne farà uso in ogni comunicazione, corrispondenza e manifestazione rivolta al pubblico, verrà dall'Associazione assunta a decorrere dall'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e all'avvenuta iscrizione

	dell'associazione nell'apposita sezione di questo (fino ad	
	allora continuerà ad essere denominata "GRUPPO MISSIONI AFRI-	
	CA Onlus", in breve "GMA Onlus").	
	<i>ART. 2 - SEDE E DURATA</i>	
	L'Associazione ha la sede legale e operativa in Montagnana	
	(PD), Via Luppia Alberi n. 1. Essa può istituire sedi secon-	
	darie, gruppi territoriali di appoggio e uffici in Italia	
	e/o all'estero, che agiscono su diretto mandato dell'Assem-	
	blea dei Soci.	
	La sede secondaria promuove iniziative di sensibilizzazione	
	e collabora alla realizzazione dei diversi progetti approva-	
	ti dall'assemblea e/o dal Consiglio Direttivo, in particola-	
	re cura e promuove i rapporti con gli enti locali del terri-	
	torio ove opera e partecipa alla cooperazione decentrata del-	
	la propria regione, provincia e/o comune.	
	I rapporti tra la sede legale e le sedi secondarie sono di-	
	sciplinati dal regolamento.	
	L'associazione ha durata illimitata.	
	<i>ART. 3 - GRUPPI DI SOSTENITORI</i>	
	Singoli soci, gruppi di soci o gruppi di sostenitori e amici	
	che operano a livello territoriale, costituiti in associazio-	
	ne nello spirito e nelle finalità previsti dal presente sta-	
	tuto, possono acquistare lo status di "Gruppo riconosciuto"	
	in seguito a delibera del Consiglio Direttivo per la promo-	
	zione di attività in collaborazione con la sede legale ed o-	

perativa dell'Associazione.

I rapporti tra l'Associazione ed i "Gruppi riconosciuti" sono disciplinati dal regolamento.

Sono sostenitori e amici del GMA coloro che a vario titolo sostengono l'Associazione nella sua attività e cioè le persone fisiche, le famiglie, le persone giuridiche, le scuole, che si impegnano con regolarità a fornire il proprio contributo finanziario e/o la propria competenza professionale per sostenere specifiche iniziative e programmi dell'Associazione, instaurando una relazione o sostegno con famiglie e/o villaggi nel sud del mondo.

ART. 4 - SCOPI

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

Essa persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale finalizzate a sradicare la povertà e ridurre le diseguaglianze nei paesi a basso reddito e in Italia, migliorare le condizioni di vita e promuovere uno sviluppo sostenibile; tutelare e affermare i diritti umani, la dignità di ogni individuo senza alcuna differenza razziale, religiosa, politica e di genere, promuovendo le pari opportunità e i principi dello stato di diritto.

ART. 5 - ATTIVITA'

Il GMA, per raggiungere i propri scopi istituzionali, opera

	mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse	
	generale previste dall'art. 5 del Codice terzo settore, in	
	forma di azione volontaria o in collaborazione con altre ETS	
	o enti, con erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o	
	di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:	
	a) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge n.	
	125/2014 e successive modifiche (art. 5 lettera n), promuo-	
	vendo e realizzando principalmente interventi a favore dei	
	bambini, dei giovani, delle donne e delle fasce di popolazio-	
	ne più svantaggiate, anche attraverso l'invio e l'utilizzo	
	di volontari;	
	b) educazione alla cittadinanza globale, istruzione e forma-	
	zione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003 e suc-	
	cessive modifiche (art. 5 lettera d), anche tramite attività	
	culturali di interesse sociale con finalità educativa e in-	
	clusiva;	
	c) promozione e partecipazione ad attività di formazione	
	scolastica ed extra-scolastica (art. 5 lettera l), finalizza-	
	te all'inclusione in un contesto interculturale, al contra-	
	sto della povertà educativa;	
	d) attività commerciali, produttive, di educazione e infor-	
	mazione, di promozione e avvio, di rappresentanza, di conces-	
	sione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'am-	
	bito o a favore di filiere del commercio equo e solidale o	
	di economia sociale, da intendersi come un rapporto commer-	

ciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese a basso reddito, finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (art. 5 lettera o).

In particolare, in riferimento alle suddette attività di interesse generale, la Associazione mira:

- a perseguire la solidarietà internazionale per promuovere la promozione di processi di sviluppo, prevalentemente nei contesti rurali come forma di prevenzione delle cause delle povertà (nel rispetto delle culture di riferimento e della capacità di aggregazione delle comunità locali, anche attraverso la formazione del personale per l'autogestione delle opere realizzate);

- a facilitare scambi culturali tra i vari partner e gruppi di interesse al fine di promuovere reciproca conoscenza e sviluppo, così come una cultura aperta a una relazione solidale, alla pace e alla tutela dei diritti umani;

- a realizzare attività editoriali o informatiche e in genere divulgative dei principi evidenziati in questo articolo;

- a svolgere nel territorio italiano attività di aiuto all'inclusione e scolarizzazione di stranieri provenienti da paesi a basso reddito.

Il tutto comunque nei limiti previsti dall'art. 6 Codice ter-

	zo settore.	
	L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fatto ad essa divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle direttamente ad esse connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Codice terzo settore.	
	L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, il GMA potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni e gli ETS e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.	
	Il GMA potrà inoltre partecipare come socio, realizzando attività ed offrendo servizi, in altre Reti associative e nazionali, ETS, consorzi, comitati e associazioni, aventi scopi analoghi.	

ART. 6 - ATTUAZIONE DELLO SCOPO SOCIALE

Le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione per l'attuazione dello scopo sociale e i suoi indirizzi istituzionali e culturali sono delineati dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni negoziali di qualsiasi natura ritenute necessarie e utili alla realizzazione dello scopo sociale.

TITOLO II

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 7 - NORME SUL REGOLAMENTO INTERNO

Il regolamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati nei rapporti con l'associazione in relazione ai diritti e doveri.

ART. 8 - ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione come soci le persone fisiche, giuridiche, le associazioni non riconosciute o i comitati, che aderiscono alle finalità istituzionali della stessa e intendono collaborare alla loro realizzazione.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal loro Presidente o da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo dello

	stesso ente.	
	L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo	
	restando in ogni caso il diritto di recesso.	
	<i>ART. 9 - <u>PROCEDURA DI AMMISSIONE</u></i>	
	Sono soci coloro che sono stati ammessi con deliberazione	
	del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota asso-	
	ciativa, che rispettano lo statuto, gli eventuali regolamen-	
	ti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.	
	La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e	
	non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura	
	patrimoniale.	
	I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono	
	presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.	
	In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo de-	
	ve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazio-	
	ne all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della pri-	
	ma successiva convocazione.	
	<i>ART. 10 - <u>DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI</u></i>	
	Ogni socio ha diritto di:	
	a) partecipare all'assemblea con diritto di voto compreso	
	quello di elettorato attivo e passivo;	
	b) essere informato delle attività dell'associazione e di	
	parteciparvi;	

c) esaminare i libri sociali previa domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale vi darà seguito entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della domanda. La presa visione dei libri sociali deve essere effettuata presso la sede dell'Associazione alla presenza di un incaricato dello stesso consiglio direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali compete agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati a condizione che siano in regola col versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea di cui all'art. 17 del presente statuto.

ART. 11 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

L'esclusione è disposta dal Consiglio Direttivo con deliberata motivata, per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, assenze ingiustificate per tre assemblee consecutive e comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci.

TITOLO III

NORME SUL VOLONTARIATO

ART. 12 - VOLONTARI E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'Associazione può avvalersi di volontari non soci nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Essi non possono essere in alcun modo retribuiti, neppure dall'eventuale beneficiario della loro prestazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo ed in base alle norme vigenti. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO IV

GLI ORGANI SOCIALI

ART. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

d) l'Assemblea dei soci,

e) il Consiglio Direttivo,

f) il Presidente e il Vicepresidente,

g) l'Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 30 Codice terzo settore,

h) l'Organo di revisione, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 Codice terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata ai criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sono onorifiche e non remunerate; è previsto un rimborso spese in caso di trasferte autorizzate dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di nota spese dettagliata e sottoscritta.

Art. 14 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E

FUNZIONAMENTO

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire in Assemblea personalmente o per delega conferita per iscritto solo ad un altro associato. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe, nei limiti dell'articolo 24 C.T.S. e dell'articolo 2372 c. 4 e 5 del codice civile, in quanto applicabile.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno due

	volte l'anno.	
	Può essere altresì convocata su richiesta motivata della mag-	
	gioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o su richie-	
	sta motivata, indirizzata al Consiglio Direttivo, di almeno	
	un quinto degli associati. In questi casi il Presidente deve	
	convocare l'Assemblea, che deve svolgersi entro sessanta	
	giorni dalla data della richiesta; ove il Presidente non vi	
	provveda la convocazione sarà effettuata dall'Organo di con-	
	trollo se nominato.	
	La convocazione deve essere effettuata con comunicazione po-	
	stale o via posta elettronica all'indirizzo di posta elettro-	
	nica previamente comunicata dal socio e annotata negli atti	
	sociali, almeno 10 (dieci) giorni dalla data fissata per la	
	prima convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere	
	il luogo, il giorno e l'ora della riunione, sia di prima che	
	di seconda convocazione, oltre agli argomenti posti all'ordi-	
	ne del giorno.	
	La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore do-	
	po la prima convocazione.	
	L'Assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/vi-	
	deo attraverso strumenti di comunicazione a distanza (video-	
	conferenza, teleconferenza), a condizione che sia consentito	
	al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione de-	
	gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, con-	
	statare e proclamare i risultati della votazione.	

In questo caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente ed il Segretario della riunione al fine di consentire stesura e firma del verbale.

Nel caso in cui nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento la stessa sarà dichiarata sospesa dal Presidente o da chi ne fa le veci e le decisioni assunte fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato che viene indicato dalla stessa Assemblea.

Delle discussioni e delle deliberazioni viene redatto verbale sottoscritto dal Segretario verbalizzante, nominato dall'Assemblea e dal Presidente.

ART. 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

L'Assemblea ordinaria:

a) determina il numero, elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;

b) nomina e revoca l'organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 30 Codice terzo settore;

c) nomina e revoca l'Organo di revisione, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 Codice terzo settore;

d) approva il bilancio consuntivo (entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale come previsto al successivo articolo 30) e preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge, il bilancio sociale;

	e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	f) delibera sull'impugnazione dell'esclusione degli associati ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, con qualunque numero in seconda convocazione, mentre le delibere sono assunte a maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.	
	<i>ART. 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM</i>	
	L'Assemblea straordinaria:	
	a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
	b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;	
	c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è vali-	

damente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 17 - ASSEMBLEA: REGOLE DI VOTO

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

Ogni socio ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile relativo al Conflitto di interesse in quanto compatibile.

In assemblea, di norma, il voto è palese. Si prevede la votazione a scrutinio segreto in caso di nomina o revoca delle cariche sociali o delibere inerenti la responsabilità degli stessi. Nei casi di voto per scrutinio segreto, l'Assemblea provvede a nominare tre scrutatori con l'incarico di fare il computo dei voti e di esporli alla stessa.

Gli associati iscritti da meno di tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo; non se ne tiene conto ai fini del raggiungimento dei quorum.

Art. 18 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

	Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione ed è composto da membri eletti tra gli associati.	
	Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilito, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati, con durata triennale dell'incarico e facoltà di rielezione.	
	Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente che vengono eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza.	
	<i>Art. 19 - <u>IL CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO</u></i>	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) dei suoi membri e, in ogni caso, almeno sei volte all'anno. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso d'urgenza, motivata, la convocazione deve essere inviata almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.	
	L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di en-	

trambi, dal Consigliere anagraficamente più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che il Presidente o il verbalizzante possano accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei consiglieri e il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 20 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria nel rispetto delle linee programmatiche delineate dall'assemblea.

In particolare:

- a) deliberare sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) decidere gli interventi e le loro modalità e costi in esecuzione degli scopi sociali;

	d) approvare e presentare annualmente in Assemblea la relazione consuntiva dell'attività svolta congiuntamente al bilancio di esercizio;	
	e) procedere all'assunzione ed al licenziamento del personale nei limiti di legge;	
	f) sottoscrivere accordi e partecipazioni in consorzi ed altre realtà, fermo il rispetto dell'art. 28, comma 4 lettera d), legge 26 febbraio 1987 n. 49;	
	g) ratificare o respingere gli eventuali provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;	
	h) stabilire l'ammontare della quota associativa ed il relativo termine di pagamento;	
	i) adottare ogni altro provvedimento ad esso attribuito dal presente statuto o dai regolamenti interni o dalle norme di legge.	
	Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.	
	<u>ART. 21 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL</u>	
	<u>CONSIGLIO DIRETTIVO</u>	
	La carica di Consigliere viene meno per:	
	a) dimissioni, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;	
	b) revoca da parte dell'Assemblea a seguito di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione, persistenti viola-	

	zioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro compor-	
	tamento lesivo degli interessi dell'associazione;	
	c) sopraggiunte cause di incompatibilità previste dall'art.	
	18, 2° comma dello Statuto;	
	d) perdita della qualità di associato.	
	Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dalla carica	
	per uno dei motivi sopra indicati il Consiglio Direttivo	
	provvede a sostituirli attingendo alla lista dei non eletti	
	nell'ultima elezione svoltasi per il Consiglio Direttivo. I	
	consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla	
	prima Assemblea ordinaria che dovrà decidere sulla loro con-	
	ferma. I consiglieri confermati rimangono in carica fino al-	
	la scadenza del Consiglio Direttivo.	
	In caso di mancata conferma o di esaurimento o assenza del	
	numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla	
	sostituzione tramite cooptazione salvo ratifica da parte del-	
	la prima Assemblea ordinaria utile; in mancanza di ratifica	
	si procederà ad una nuova elezione. I consiglieri così suben-	
	trati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio	
	Direttivo.	
	Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri	
	l'intero Consiglio si intenderà decaduto e il Presidente, o	
	in subordine il Vice Presidente o il Consigliere più anziano	
	dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro trenta giorni	
	dalla cessazione per procedere all'elezione del nuovo Consi-	

	glio Direttivo. Fino ad allora i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.	
	<i>ART. 22 - <u>PRESIDENTE: POTERI E DURATA</u></i>	
	Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronti ai terzi e in giudizio.	
	Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica tre anni, è rieleggibile.	
	Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, in particolare ha il compito di:	
	e) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei confronti degli associati che dei terzi;	
	f) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;	
	g) adottare in caso di necessità provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo;	
	h) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.	
	In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo il Consiglio Direttivo conferirà espressa delega ad altro consigliere.	
	<i>ART. 23 - <u>CAUSE DI DECADENZA O SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE</u></i>	

La carica di Presidente viene meno per morte e per:

a) dimissioni comunicate per iscritto al Consiglio direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea a seguito di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità previste dall'art. 18, 2° comma dello Statuto;

d) perdita della qualità di associato.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per morte o per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla data di cessazione per procedere alla nomina del nuovo Presidente.

Fino ad allora il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione, salvo in caso di morte ove l'ordinaria amministrazione viene svolta dal Vice Presidente o, in mancanza, da un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

ART. 24 - *ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO*

Ove sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di sogget-

	ti indicati all'art. 2397, 2° comma, Codice Civile "Composi-	
	zione del collegio". Può essere altresì nominato un Organo	
	di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti indi-	
	cati all'art. 2397, 2° comma, Codice Civile. Ai componenti	
	dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 Codice Civi-	
	le "Cause di ineleggibilità e di decadenza".	
	L'Organo di controllo rimane in carica tre anni e i suoi com-	
	ponenti sono rieleggibili.	
	Esso nomina al proprio interno il Presidente.	
	Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale	
	che va trascritto nel libro delle adunanze e delle delibera-	
	zioni di tale organo e conservato nella sede dell'Associazione.	
	Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, prima della	
	scadenza del mandato venga meno uno o più membri dell'Organo	
	di controllo, l'Assemblea provvede alla sostituzione degli	
	stessi.	
	I membri dell'Organo di controllo devono essere indipendenti	
	ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparzia-	
	le. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno	
	dell'Associazione.	
	<i>ART. 25 - <u>COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO</u></i>	
	L'Organo di controllo:	
	a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con	

riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 231/2001

se applicabili;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo corretto funzionamento;

c) esercita il controllo contabile;

d) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 Codice terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;

e) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 Codice terzo settore;

f) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio d'esercizio.

Qualora i membri dell'Organo di controllo, o l'Organo di controllo monocratico siano iscritti al registro dei revisori e sussistano le condizioni di cui all'art. 31 Codice terzo settore, essi svolgeranno altresì la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'Organo di controllo ha accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante per l'esercizio del proprio mandato. Es-

so può compiere in qualsiasi momento atti di ispezione e di controllo al fine di chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 26 - L'ORGANO DI REVISIONE

Ove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'Organo di revisione redige verbale che va trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, prima della scadenza del mandato venga meno il componente dell'Organo di revisione, l'assemblea provvede alla sua sostituzione.

Il componente dell'Organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

TITOLO V

I LIBRI SOCIALI

ART. 27 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora nominato;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora nominato;

f) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO VI

NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E

SUL BILANCIO D'ESERCIZIO

ART. 28 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI

LUCRO

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata pertanto la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso

di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 29 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- entrate derivanti da versamento dalle quote associative da parte dei soci;
- entrate derivanti dai versamenti di privati;
- elargizioni, donazioni, lasciti di chiunque voglia devolvere somme in denaro o beni a favore dell'Associazione stessa;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da enti pubblici o altri enti per finanziamenti finalizzati all'esecuzione di singoli progetti o in genere all'attività dell'associazione;
- proventi da attività di interesse generale e entrate per beni o servizi prestati dall'Associazione diverse ex art. 6 Codice terzo settore;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra attività ammessa ai sensi del Codice terzo settore e di altre norme competenti in materia.

ART. 30 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo forma il bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal

	rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, o forma-	
	to dal rendiconto di cassa nei casi previsti dall'art. 13 Co-	
	dice terzo settore, e, ricorrendo le condizioni di legge, il	
	bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione e da convocarsi entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio.	
	Il bilancio d'esercizio e quello sociale, ove previsto, do-	
	vranno essere depositati presso la sede dell'Associazione ne-	
	gli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la	
	loro approvazione e ogni associato ne può prendere visione.	
	Il Consiglio Direttivo provvede, sempre nel termine di cui	
	al 2° comma, alla redazione del bilancio preventivo per l'e-	
	sercizio successivo, da presentare all'Assemblea dei soci in-	
	sieme a quello consuntivo precedente. Il Consiglio Direttivo	
	documenta il carattere secondario e strumentale delle atti-	
	vità diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio	
	di esercizio.	
	Il bilancio d'esercizio e quello sociale, se previsto, ai	
	sensi degli artt. 13 e 14 del Codice Terzo settore dovranno	
	essere depositati nel RUNTS a cura del Consiglio Direttivo.	
	Nel caso previsto dall'art. 14, 2° comma, Codice Terzo setto-	
	re, devono essere pubblicati annualmente nel sito internet	
	dell'Associazione o in quello della rete associativa di ap-	
	partenenza, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispetti-	
	vi di qualsiasi tipo attribuiti ai componenti degli organi	

di amministrazione e di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

TITOLO VII

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 31 - SCIoglIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio sociale residuo alla liquidazione, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 primo comma Codice Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore aventi scopi e finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 Codice Terzo settore.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32 - CLAUSOLA ARBITRALE

Le controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione, i soci, i componenti del Consiglio Direttivo, i liquidatori, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la leg-

ge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute alla competenza di un Arbitro Unico nominato entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente per territorio dove ha sede GMA. L'Arbitro dovrà decidere, entro sessanta giorni dalla nomina, rispettando il principio del contraddittorio ma senza formalità di procedura, secondo equità.

ART. 33 - REGOLAMENTO

Per meglio disciplinare il funzionamento interno il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti nello spirito del presente statuto, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

ART. 34 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme del Codice terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre alle norme del Codice Civile in materia in quanto compatibili.

ART. 35 - NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al

	medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n.	
	148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano	
	applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X	
	del D. Lgs. 117/17.	
	Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili	
	con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo	
	aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.	

	L'Assemblea dell'Associazione, udito l'esposto del Presidente	
	e la lettura dello statuto, dopo ampia ed approfondita discussione,	
	ad unanimità di voti	
	DELIBERA	
	di modificare il vigente statuto così come proposto dal Presidente,	
	statuto che assumerà quale suo nuovo testo quello	
	così come appena sopra riportato, senza alcuna variazione o	
	modifica di sorta.	
	Dopodichè null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo	
	chiesto la parola, l'Assemblea in parte straordinaria dell'	
	Associazione viene sciolta alle ore sedici e minuti venti	
	per proseguire in parte ordinaria.	
	Tasse e spese del presente atto, inerenti e conseguenti, a	
	carico dell'ente.	
	Si richiede l'esenzione dall'imposta di Registro e dall'imposta	
	di Bollo ai sensi degli articoli 82 e 101 del Codice del	

Terzo settore Dlgs. 117/2017.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al Comparente che, a mia domanda, lo dichiara conforme alla propria volontà e con me notaio lo sottoscrive a norma di legge alle ore sedici e minuti trenta.

L'atto consta di dieci fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia su facciate trentasette e sin qui della presente, e da me notaio completato a mano.

F.to Vitali Vitale

F.to Michele Gavras notaio

COGNOME	NOME	FIRMA	DELEGA	NOTE
1 AGOSTINETTO	LAURA			
2 ARICI	LAURA			
3 BALBO	PAOLA			
4 BELLOTTI	GIUSEPPE			
5 BERARDI	PIERAUGUSTO			
6 BEVILACQUA	GIANCARLO			
7 BOGGIAN	CHIARA			
8 BOGGIAN	MARIA			
9 BONAGURO	MARIO	DELEGA		
10 BONIOLO	GABRIELLA	Boniole Gabriella		



11	BUNIOLO	GABRIELLA				
12	CAPPUZZO	GIANNA PATRIZIA	<i>Pama Stracchini</i> <i>Paola Cusi</i>			
13	CAVRIANI	MASSIMILIANO			<i>Beato Zelli</i>	
14	COMPAGNINO	CINZIA ENZA PAOLA	DELEGA			
15	COSENTINO	MICHELE	<i>Giulio Micheli</i>		<i>paolo</i>	
16	D'ANSEMBOURG	THOMAS	DELEGA			
17	DANESE	ROMEO	<i>Lucrezia Romano</i>			
18	DEL TORTO	RANIERI	<i>Rita</i>			
19	DESZ	YLENIA	<i>Quirina</i> <i>T. M. M.</i>			
20	FELLIN	PAOLO	DELEGA			
21	GATTA BERARDI	ANNUNZIATA			<i>P. A. B. B.</i>	

22	GIACOMELLI	MARCO				
23	GIANNUZZI	MARIA GIULIA	DEVEGA	DEVEGA		
24	GIRLANDA	ILARIA	Renzo Girlanda			
25	GIUSTINI	PAOLA				
26	GNECCHI	GIANMARIO	Renzo			
27	GNECCHI	MARIA	Alf			
28	GOZZI	CARLO				
29	LANDUCCI	PATRIZIA	Patrizia	DEVEGA		
30	LAROCCHI	NIKI				
31	LOMBARDI	GIANFRANCO	DEVEGA	Renzo		
32	LONGO	ADELIA	Adelia			



Renzo

Adelia

33	MAGON	PAOLA				Paola Magon		
34	MANCA	FR. MARCO				Francesco Manca		
35	MANTOAN	M. GIOVANNA				M. Giovanna Mantoan		
36	MARCOLIN	ENRICO				Enrico Marcolin		
37	MARDEGAN	PIETRO				Pietro Mardegan		
38	MARETTI	DANIELA				Daniela Marretti		
39	MARINI	LORETTA				Loretta Marini		
40	MASOTTI	VALENTINO				Valentino Masotti		
41	MODENESE	LUCA				Luca Modenese		
42	MORGANTI	SANDRO				Sandro Morganti		
43	PASETTO	ENRICO MARIA				Enrico Maria Pasetto		

44	PASQUALIN	PAOLA				
45	PAVANELLO	FRANCESCA				
46	PIEROPAN	GIANFRANCO	Simplicio			
47	PIETROBON	GIOVANNA	giuseppe			
48	PISOTTI	LIDIA				
49	POLETTI	MARIA CHIARA	Maria Chiara			
50	QUARTARARO	GIULIANO	DELEGA	Ranieri du Tort		
51	RAGUSA	DON ELVIS GIANPIERO	DELEGA	Delegha Gatti		
52	ROVERSI	DONATELLA	DELEGA	DELEGH		
53	RUSCONI	LUIGIA	Rusconi Luigo			
54	SANSOVINI	VANNI	DELEGA	Modena		






55	SCARATO	PAOLO	DELEGA	<i>Paolo Scarato</i>	
56	SILVONI	ERNESTO MARIO	<i>Ernesto Mario</i>	<i>Ernesto Mario</i>	
57	SINICO	ENZO	DELEGA	<i>Enzo Sinico</i>	
58	STELLIN	SILVANA	<i>Silvana Stellin</i>		
59	STUCCHI	MARTINO	<i>Martino Stucchi</i>		
60	STUCCHI	ZUFAN	Zufan Stucchi		
61	VALENZA	MARIA FRANCESCA	<i>Maria Francesca Valenza</i>		
62	VIGANO'	LAURA	<i>Laura Vigano'</i>		
63	VITALI	P. VITALE	<i>P. Vitale</i>		
64	VITALI	MARIA TERESA	<i>Maria Teresa Vitali</i>		
65	ZAMBARDA	ANTONELLA	<i>Antonella Zambarda</i>		


66	ZAMPIERI	GIACOMO	<i>Giam Giacomo</i>		
67	ZARATTIN	MARIANNA	<i>Marianna Zarattin</i>		
68	ZARLENGA	GIOVANNI			



AM

Adam Michele Di Legnago

100



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE
ANALOGICO

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche, art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto dott. MICHELE GAVRAS, Notaio residente in Legnago ed iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Verona, mediante apposizione al presente file (riprodotto unitamente alla presente certificazione e trasposto su supporto informatico mediante formato non modificabile - file *.pdf/a) della mia firma (dotata di Certificato di vigenza valido fino al 26 agosto 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella dell'originale".

Legnago, Via Matteotti n. 97, lì 24 settembre 2020